Gli onorevoli Bianchi Carlo e Pivano propongono di aggiungere il seguente articolo 22-*bis:*

« Il servizio militare prestato in trincea dal maestro combattente sarà considerato valido agli effetti della pensione, anche se il maestro stesso venne assunto in regolare servizio di ruolo, dal comune o dalla provincia, dopo l'armistizio del 4 novembre 1918 ».

Non essendo presenti, si intende che vi abbiano rinunziato.

MARCHI GIOVANNI. Lo faccio mio.

PIVA, *relatore della maggioranza.* Ma è compreso !

MARCHI GIOVANNI. Allora vi rinunzio.

PRESIDENTE. Veniamo all'articolo 23 del testo vigente. La Commissione ne propone la soppressione.

Pongo a partito questa proposta.

(*È approvata*).

Art. 24. — La vedova dell'iscritto al Monte pensioni che non fosse separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, ha diritto alla pensione quando la morte dell'iscritto sia avvenuta dopo almeno 20 anni di servizio e quando l'iscritto sia morto in pensione, semprechè il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione del servizio.

Quando il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto cinquant'anni, è necessario inoltre che esso sia di due anni anteriore alla cessazione dal servizio ovvero che sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente.

La vedova dell'iscritto morto prima del compimento dei 20 anni di servizio e quella dell'iscritto morto dopo avere conseguito l'assegno vitalizio, trovantesi nelle condizioni di cui ai commi precedenti, ha diritto ad un assegno vitalizio.

Il vedovo dell'iscritta al Monte pensioni, il quale si trovi nelle condizioni dianzi previste per la vedova di inscritto, ha diritto alla pensione e all'assegno vitalizio durante lo stato vedovile, quando sia dimostrato che alla morte della moglie era a suo carico, inabile a qualsiasi lavoro e sia rimasto nullatenente.

(*È approvato*).

Art. 24-*bis.* — In mancanza della vedova, o quando questa non abbia diritto, la pensione o l'assegno spetta agli orfani, purchè minorenni, ed alle orfane minorenni che siano inoltre nubili.

Sono parificati ai figli minorenni i figli e le figlie nubili maggiorenni, purchè sia provato che al giorno della morte dell'insegnante erano a suo carico, inabili a qualsiasi lavoro, e che siano rimasti nullatenenti.

PIVA, *relatore della maggioranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIVA, *relatore della maggioranza.* A quest'articolo, in conformità a quanto si è già stabilito, che cioè il coniuge superstite, quando sia invalido, possa avere diritto alla pensione di riversibilità, bisogna apportare la seguente modificazione: alle parole « della vedova » bisognerà sostituire le parole « del coniuge superstite », lasciando tutto il resto immutato.

PRESIDENTE. Non mi pare questa la dizione più chiara. È meglio dire: « In mancanza del coniuge superstite che vi abbia diritto, ecc. ».

Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 24-*bis* con questa modificazione.

(*È approvato*).

Art. 24-*ter.* — La vedova che passi ad altre nozze perde il diritto alla pensione o all'assegno.

Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione o all'assegno con la maggiore età, e le orfane se contraggono matrimonio.

(*È approvato*).

Art. 24-*quater.* — Quando alla morte dell'iscritto non esistano coniuge o figli con diritto alla pensione o all'assegno, avranno diritto ad ottenere la pensione o l'assegno i genitori dell'iscritto stesso, purchè provino che erano a suo carico, inabili a qualsiasi lavoro e che siano rimasti nullatenenti e privi di altri figli in grado di corrispondere loro gli alimenti.

(*È approvato*).

Art. 25. — La misura della pensione o dell'assegno spettante al coniuge superstite e agli orfani che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli precedenti. è ragguagliata ad una percentuale della pensione o dell'assegno già goduto dall'iscritto, o della pensione d'invalidità o dell'assegno che a questi sarebbe spettato come segue:

a) vedova senza prole avente diritto a pensione, il 50 per cento;